



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

## COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 296

DEL 03/10/2024

L'anno **duemilaventiquattro** addì **tre** del mese di **ottobre** alle ore **15:10** nella Sede Municipale, convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Nel corso della seduta la Giunta Comunale, invitata dal Presidente a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, approva la seguente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti i seguenti componenti:

| Ruolo        | Nominativo                       | Presente | Assente |
|--------------|----------------------------------|----------|---------|
| SINDACO      | FIORAVANTI MARCO                 | Si       |         |
| VICE SINDACO | BRUGNI<br>MASSIMILIANO           | Si       |         |
| ASSESSORE    | CARDINELLI MARCO                 | Si       |         |
| ASSESSORE    | DI NICOLA<br>ANNAGRAZIA          | Si       |         |
| ASSESSORE    | FERRETTI DONATELLA<br>GIUSEPPINA | Si       |         |
| ASSESSORE    | LATTANZI ATTILIO                 | Si       |         |
| ASSESSORE    | PANTALONI<br>FRANCESCA           | Si       |         |
| ASSESSORE    | SILVESTRI GIOVANNI               | Si       |         |
| ASSESSORE    | STALLONE DOMENICO                | Si       |         |
| ASSESSORE    | TRONTINI LAURA                   | Si       |         |

Totale Presenti: **10**

Totale Assenti: **0**

Presiede il SINDACO **Dott. FIORAVANTI MARCO**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **Dott. VINCENZO PECORARO**

### OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DELLA L.R. 34/1992 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIRCOLO ANZIANI DI MONTICELLI, ADOTTATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 91 DEL 27/03/2024

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 91 del 27/03/2024 è stata adottata, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/1992, la variante parziale al P.R.G. per lavori di riqualificazione del circolo anziani di Monticelli;
- l'obiettivo della variante è quello consentire un intervento di riqualificazione del Circolo prevedendo un ampliamento volumetrico della struttura esistente mediante la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica di superficie coperta pari a circa mq 300,00, con altezza interna pari a m. 3,05 ed esterna massima pari a m. 4,50 ed una volumetria pari a circa mc. 950,00;
- con la presente variante parziale al P.R.G. si è introdotta, in luogo della destinazione a "Verde pubblico" (area di proprietà comunale)", la destinazione ad "Aree e attrezzature di interesse comune" che rientra tra le aree a standard di cui al D.M. 1444/68 (attrezzature sociali) aggiungendo in calce all' 26 delle NTA del PRG, la disciplina per l'intervento specifico n. 4, come di seguito specificato:
  - "... 4. *RIQUALIFICAZIONE DEL CIRCOLO ANZIANI IN LOCALITA' MONTICELLI.*  
*Nella particella catastale di proprietà comunale, distinta al Foglio 80 con mappale 869, sono ammessi gli interventi di riqualificazione del Circolo Anziani (ampliamento della struttura esistente) da attuarsi in conformità alla proposta progettuale esaminata nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della variante urbanistica, sulla quale la Provincia di Ascoli Piceno si è espressa (determinazione dirigenziale n. 1508 del 28/12/2023) con l'esclusione dalla V.A.S. con prescrizioni.*  
*Parametri urbanistico-edilizi riferiti all'ampliamento:*
    - *Superf. Cop. max 300,00 mq*
    - *Volume max 950,00 mc*
    - *Altezza max 5,00 ml*
- nella delibera di adozione n. 91 del 27/03/2024 si è dato atto della conclusione del procedimento di verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. in forma semplificata da parte della Provincia di Ascoli Piceno che, con Determinazione del delegato dal Dirigente del IV Settore n. 1508 del 28/12/2023, ha determinato:
  - "A) *l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., della variante al vigente PRG del Comune di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., per i lavori di riqualificazione del circolo anziani di Monticelli, con le seguenti prescrizioni:*
    1. *la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) nell'ambito del procedimento di che trattasi, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni negli stessi contenuti;*
    2. *qualora in sede di adozione e/o approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte;"*
  - la variante urbanistica non comporta la modifica del Piano di Zonizzazione acustica comunale; infatti l'area oggetto della variante ricade nella classe III "Aree di tipo misto" del Piano che comprende gran parte dell'edificato della città ed in particolare del Quartiere di Monticelli. Pertanto risultano rispettate le prescrizioni indicate dall'art. 8 della Legge regionale 14 novembre 2001, n. 28 ad oggetto "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico della regione marche" che così stabilisce:

*“1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni o varianti, le destinazioni d'uso delle aree o varianti, devono essere stabilite, a pena di nullità degli strumenti stessi, secondo quanto stabilito all'articolo 2, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione residente.”.*

- sulla variante sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- della Regione Marche, Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile, Settore Genio Civile Marche Sud che, con nota acquisita in data 12/04/2024 con prot. n. 31486, ha espresso *“parere favorevole sulla Variante Urbanistica parziale al P.R.G. per lavori di riqualificazione del Circolo Anziani di Monticelli, con le seguenti prescrizioni:*

*· ogni intervento di edificazione dovrà essere preceduto da studi geotecnici finalizzati alla modellazione geotecnica, al fine di fornire al progettista i parametri necessari per le verifiche/analisi previste nelle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018;*

*· dai risultati ottenuti dovrà essere stabilita, la tipologia di fondazioni più idonea;*

*· le opere di urbanizzazione dovranno prevedere anche il sistema per il mantenimento dell'Invarianza idraulica della trasformazione, tale sistema dovrà essere dimensionato in relazione a tutte le nuove superfici impermeabili e semipermeabili.”*

- della AST Azienda Territoriale Ascoli Piceno - Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e sanità pubblica, che con nota prot. n. 6350 del 27/03/2024 ha dato *“parere favorevole sotto il profilo igienico sanitario e per quanto di competenza, alla variante di che trattasi”;*

- il Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata non ha espresso il proprio parere, richiesto con nota PEC prot. n. 24866 del 21/03/2024;

DATO ATTO che:

- la presente variante rientra nella fattispecie prevista dall'art. 15 comma 5 della Legge Regionale 34/92, pertanto l'iter di approvazione ha seguito quanto stabilito dal combinato disposto dello stesso art. 15 e dell'art. 30 della stessa Legge, con il deposito degli atti presso la Segreteria comunale per 31 (trentuno) giorni naturali e consecutivi, dal 15/04/2024 al 16/05/2024;

- entro i successivi 21 (ventuno) giorni di deposito (fino al 06/06/2024) non sono pervenute osservazioni dai cittadini mentre è pervenuta la seguente osservazione, come attestato dal Servizio Protocollo con nota prot. n. 85790 del 2/10/2024:

- nota acquisita in data 27/9/2024 con prot n. 84533 con la quale l'Amministrazione Provinciale con propria Determinazione del delegato Dirigenziale n. 1041 del 27/9/2024 ha formulato la seguente osservazione:

*“1. necessità di acquisire, prima dell'approvazione, i pareri della Regione Marche – PF Tutela del Territorio (Genio Civile) di Ascoli Piceno, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche e dell'AST Azienda Territoriale Ascoli Piceno – Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.”*

RITENUTO, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/92, di controdedurre all'osservazione formulata dalla amministrazione provinciale come segue:

- accoglimento parziale dell'osservazione in considerazione del fatto che sono stati acquisiti i pareri della Regione Marche - Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile e dell'AST Azienda Territoriale Ascoli Piceno - Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, mentre non è mai pervenuto il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata richiesto con nota PEC prot. n. 24866 del 21/03/2024.

Si prescinde dall'acquisizione del suddetto parere ritenendo applicabile l'articolo 17bis della L. 241/1990 rubricato *“Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici”* che al comma 3 dispone:

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito”.

Viene peraltro rilevato che la stessa Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con parere protocollo n. 112760 del 28/12/2023 reso nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della variante urbanistica, “...omissis...esaminata la documentazione del progetto rimodulato ...omissis...”

Considerato che finalità della variante è quella di rispondere all'esigenza di dotazione dei servizi al quartiere di Monticelli, e che con i lavori di riqualificazione del Circolo anziani di Monticelli da realizzare in base alla proposta progettuale riformulata, il consumo di suolo è ridotto rispetto a quello potenziale previsto dall'art. 26 N.T.A, consentendo di non alterare in maniera significativa i caratteri paesistico-ambientali dell'area di rispetto fluviale sottoposta a tutela ope legis, e viste le caratteristiche del manufatto e materiali proposti da adottare anche per la riqualificazione esterna dell'edificio esistente;

.... omissis...

ritiene di non assoggettare a VAS la Variante in questione, esprimendo un giudizio sostanzialmente favorevole in quanto la proposta progettuale riformulata è maggiormente rispondente con gli obiettivi di tutela paesaggistica della zona a verde ricadente nella fascia di rispetto fluviale. In fase di richiesta dell'autorizzazione paesaggistica per migliorare la compatibilità vengano fornite indicazioni dei materiali della pavimentazione esterna che dovrà essere di tipo drenante in materiale naturale, la tinteggiatura esterna piuttosto che bianca sia di colorazione tenue nella gamma delle terre, venga sistemata a verde la parte residua rispetto alle superfici costruite/pavimentate;

Per quanto concerne lo specifico aspetto della Tutela del patrimonio archeologico, relativamente alle attività di scavo e realizzazione delle fondazioni per la ricostruzione del nuovo edificio si riconfermano le seguenti prescrizioni:

“vista la Relazione Generale Illustrativa e la documentazione tecnica allegata; considerato che l'area oggetto dell'opera ricade a breve distanza da un'area che ha restituito tracce di frequentazione ascrivibili a età eneolitica ed è pertanto da considerarsi ad alto potenziale archeologico; considerato che per la realizzazione dell'intervento in progetto sono previste attività di scavo e movimento terra per le quali è possibile determinare in rischio archeologico relativo MEDIO; tenuto conto della nota n. 40754 inviata in data 12/05/2023 e acquisita agli atti di questa Soprintendenza con protocollo n. 5477-A del 24/05/2023, si prende atto che codesto Ente si rende disponibile alle attività di indagine archeologica, poiché già a conoscenza del potenziale archeologico dell'area;

Si ritiene altresì assolta la fase prodromica della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (ex art. 25, comma 1 D.Lgs. 50/2016; punto 4 Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico – DPCM n. 88 del 14/02/2022) senza che sia necessaria la redazione del documento di Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA) e in ragione dell'elevato rischio archeologico relativo dell'opera in progetto si ritiene inoltre di dover attivare la Prima fase della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del comma 8 e ss. dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Si chiede quindi, per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico e al fine dell'espressione del parere definitivo, che - ai sensi del comma 12 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 - vengano eseguiti con oneri interamente a carico della Committenza e sotto il controllo di questa

*Soprintendenza saggi stratigrafici preventivi con la continua assistenza di archeologi specializzati, finalizzati a verificare eventuali interferenze di natura archeologica. Le attività di assistenza archeologica dovranno essere condotte da archeologi in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, ai sensi della Legge 110 del 22 luglio 2014 e successivo D.M. 244/2019, che opereranno sotto il diretto controllo di questa Soprintendenza. Eventuali trincee, di dimensioni alla base di almeno 1,5 m, o saggi, di dimensioni non inferiori a 3 x 3 m, dovranno essere disposti in modo tale da garantire un'adeguata copertura della progettazione in questione. Gli scavi dovranno essere realizzati con mezzo meccanico di limitate dimensioni dotato di benna liscia e procedere per tagli orizzontali di limitato spessore, fino al raggiungimento della quota archeologica o, in sua assenza, al substrato antropicamente sterile. Il parere definitivo verrà rilasciato da questo Ufficio dopo la trasmissione, da parte della Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla conclusione delle attività di indagine e in attesa del dossier definitivo, della relazione preliminare sulle attività svolte redatta dagli archeologi incaricati. Si rimane in attesa della comunicazione del nominativo della ditta/professionista incaricato e dell'inoltro del piano saggi per opportuna approvazione.*

RILEVATO, riguardo all'iter da seguire per l'approvazione della presente variante, che:

- in data 30 novembre 2023 è stata approvata la Legge Regionale n. 19 ad oggetto "Norme della pianificazione per il governo del territorio" entrata in vigore il 1° gennaio 2024, con la quale viene abrogata la L.R. 34/1992;
- il comma 8 dell'art. 33 (Norme transitorie), della suddetta L.R. 19/2023, prevede che:  
"8. Fino alla data di entrata in vigore dei PUG sono fatti salvi gli strumenti urbanistici generali vigenti. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti adottati alla data di entrata in vigore di questa legge sono approvati secondo le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio). Per l'attuazione degli strumenti urbanistici generali di cui a questo comma, secondo le modalità e gli strumenti attuativi previsti e individuati dai medesimi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 34/1992.";
- il comma 9 del medesimo art. 33 (Norme transitorie), prevede altresì che:  
"9. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate da questa legge.";
- il comma 12 dello stesso articolo 33 stabilisce:  
12. Fatta salva l'applicazione della normativa statale vigente, nonché la possibilità di varianti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con le procedure di cui alla l.r. 34/1992, fino all'adozione dei PUG e comunque non oltre il termine di quarantotto mesi di cui al comma 4, nel rispetto delle misure di salvaguardia di cui al PPR che nel suddetto periodo siano divenute applicabili, possono essere apportate agli strumenti urbanistici comunali di cui al comma 8 esclusivamente:  
a) le varianti previste dagli articoli 15, comma 5, 26 bis, 26 ter e 26 quater della l.r. 34/1992 con le procedure ivi previste; le varianti di cui al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 34/1992 sono altresì ammesse, qualora finalizzate alla riduzione delle previsioni di espansione delle aree edificabili, anche se incidenti sul dimensionamento globale del piano, fermo restando il rispetto degli altri parametri previsti dal medesimo comma 5;  
b) le varianti finalizzate a conformare o adeguare gli strumenti urbanistici vigenti al PPR ai sensi del comma 7 dell'articolo 8.
- trattandosi di una variante al PRG vigente, adottata con Delibera G.C. n. 91 del 27/03/2024 ai sensi dell'articolo 15 comma 5 della LR 34/1992, per l'iter di approvazione deve farsi riferimento agli artt. 15 comma 5 e 30 della L.R. n. 34/1992 che stabiliscono:  
"5. Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative

*norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dalla giunta comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge. I termini previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 30 sono ridotti rispettivamente a 20 giorni e 50 giorni.”*

- le disposizioni di cui all'art. 30 della L.R. 34/1992 sono le seguenti:

*“1. I piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, sono adottati dal Comune e le relative deliberazioni, corredate dagli elaborati di cui all'articolo 34, sono depositate presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi.*

*2. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all'albo pretorio del Comune. Durante tale periodo chiunque può prendere visione dei piani e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni e opposizioni.*

*3. Le deliberazioni e gli elaborati di cui al comma 1 sono inviati contestualmente al deposito alla Provincia competente per territorio, che, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il Comune approva i piani motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia o, decorso inutilmente il termine, prescindendo dalle osservazioni medesime.*

*4. Il Comune approva i piani decidendo, altresì, in ordine alle osservazioni e opposizioni presentate ai sensi del comma 2.*

*5. Il Comune, entro novanta giorni dall'approvazione dei piani, trasmette alla Provincia e alla Regione copia delle relative deliberazioni. La Provincia e la Regione possono richiedere anche copia degli elaborati del piano”;*

RITENUTO, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 15 comma 5 e 30 della stessa L.R. 34/92, di:

- dover procedere alla controdeduzione all'osservazione della Provincia come precisato nella parte narrativa;
- aggiornare gli elaborati inserendo nelle N.T.A. il rimando ai pareri pervenuti ed alla determinazione del delegato dal Dirigente del IV Settore n. 1508 del 28/12/2023 con la quale si è determinata l'esclusione della variante dalle procedure di V.A.S. con prescrizioni;

VISTO il parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore 7 – Pianificazione, Urbanistica, progetti Speciali e Transizione Digitale;

PRESO ATTO che si prescinde dal parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore 4 - Servizio Risorse Finanziarie, in quanto la variante non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21/12/2023, recante: “Documento Unico Di Programmazione (DUP) 2024-2026. – Approvazione”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 28/12/2023 ad oggetto ‘Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2024/2026. Approvazione’;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 28/12/2023, recante: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2024-2026 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.118/2011). Determinazioni”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 30/01/2024 avente per oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024–2026 in forma ordinaria, ai sensi dell’art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132. – Approvazione.”

- la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 23/02/2024 ad oggetto " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000)";

**VISTI:**

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- la legge 1150/1942;
- le Leggi Regionali 19/2023 e 34/1992;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

**DELIBERA**

- 1) di controdedurre all'osservazione formulata dall'Amministrazione Provinciale con Determinazione del delegato Dirigenziale n. 1041 del 27/9/2024, per le motivazioni riportate nella parte narrativa, come di seguito specificato;
  - accoglimento parziale dell'osservazione in considerazione del fatto che sono stati acquisiti i pareri della Regione Marche - Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile e dell'AST Azienda Territoriale Ascoli Piceno - Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, mentre non è mai pervenuto il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata richiesto con nota PEC prot. n. 24866 del 21/03/2024, dal quale si prescinde;
- 2) di approvare la Variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/1992 per lavori di riqualificazione del Circolo Anziani di Monticelli, adottata con delibera di Giunta Comunale n. 91 del 27/03/2024 e costituita dai seguenti elaborati che, sebbene non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sono agli atti di ufficio:
  - Inquadramento urbanistico;
  - Relazione Tecnica;
  - Norme Tecniche di Attuazione (variante) - ott 24;
  - Relazione geologica;
- 3) di dare atto che gli elaborati approvati sono stati aggiornati recependo l'osservazione come controdedotta nel precedente punto 1, i pareri acquisiti nonché le prescrizioni assunte nel procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica riportate nella Determinazione del delegato dal Dirigente del IV Settore n. 1508 del 28/12/2023;
- 4) di dichiarare che l'aggiornamento degli elaborati ed in particolare delle N.T.A. secondo quanto riportato nel precedente punto 3) è conforme rispetto all'esito della verifica di assoggettabilità;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 30 della citata legge regionale 34/92, copia della delibera sarà trasmessa alla Provincia ed alla Regione;
- 6) di dare atto altresì che la presente variante non comporta variante al Piano di Zonizzazione Acustica comunale;
- 7) di individuare il Responsabile del presente procedimento nel Dirigente del Settore 7 – Pianificazione, Urbanistica, Progetti Speciali e Transizione Digitale ing Maurizio Piccioni, che curerà tutti gli adempimenti successivi;
- 8) di stabilire di trasmettere copia della deliberazione al Settore 6 - Servizio Edilizia Privata;

- 9) di stabilire, con separato voto, che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000, per la necessità di aggiornare lo strumento urbanistico con sollecitudine.



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

---

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**Rif.to proposta di delibera:** 45 del 02/10/2024

**Oggetto:** APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DELLA L.R. 34/1992 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CIRCOLO ANZIANI DI MONTICELLI, ADOTTATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 91 DEL 27/03/2024

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Esprime parere: **Favorevole**

**Responsabile SETTORE 7 - PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, PROGETTI SPECIALI e  
TRANSIZIONE DIGITALE**

PICCIONI MAURIZIO

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*



**Letto, approvato e sottoscritto:**

|   |  |
|---|--|
| <b>IL PRESIDENTE</b><br><b>Dott. FIORAVANTI MARCO</b> | <b>IL SEGRETARIO</b><br><b>Dott. VINCENZO PECORARO</b> |
|---|--|

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*